



Guisanplatz 1A, CH-3003 Bern, Ufficio centrale Armi / Tel. +41 (0) 58 464 54 00

infozsw@fedpol.admin.ch / www.fedpol.admin.ch

Domanda di autorizzazione per l'introduzione a titolo non professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni nel territorio svizzero (art. 25 cpv. 1 LArm e 39 cpv. 1 OArm)

Dati personali:

Cognome: _____ Cognome da nubile: _____

Nome/i: _____ Data di nascita: _____

Numero AVS: _____

Luogo/Luoghi d'attinenza / Nazionalità: _____ Cantone: _____

Per cittadini stranieri, libretto per stranieri: B ☐ C ☐ altro: _____

Indirizzo: _____

NAP: _____ Domicilio: _____ Cantone: _____

Tel. privato: _____ Tel. mobile: _____ Tel. prof.: _____

Indirizzo e-mail: _____

Indirizzo/i durante gli ultimi due anni: _____

Precedenti penali:

Nei Suoi confronti è in corso un procedimento penale? Sì ☐ No ☐

Alla presente domanda occorre allegare:

- **Originale incluse le copie B e C** del permesso d'acquisto di armi rilasciato dalla competente autorità cantonale se per l'oggetto da introdurre nel territorio svizzero è necessario tale permesso; (I cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera necessitano di un permesso d'acquisto di armi in base all'art. 21 OArm);
- Una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida; per i cittadini stranieri con permesso di domicilio in Svizzera, copia del libretto per stranieri.

Descrizione esatta dell'arma/delle armi, della parte essenziale/delle parti essenziali di armi, delle munizioni o elementi di munizioni:

	Tipo (armi, parti essenziali o munizioni)	Fabbricante (armi, parti essenziali o munizioni)	Modello (armi, parti essenziali o munizioni)	Calibro (armi, parti essenziali o munizioni)	Numero di serie dell'arma (armi, parti essenziali o quantità per le munizioni)
1.					
2.					
3.					

Cognome e indirizzo del fornitore: _____

Certifico di aver risposto alle domande in modo veritiero e:

- di non essere sotto curatela generale o sono rappresentate da un mandatario designato con mandato precauzionale;
- di non soffrire di malattie che potrebbero comportare un rischio elevato in relazione al maneggio delle armi, quali la dipendenza da farmaci, alcool o stupefacenti.

Autorizzo le autorità competenti a verificare l'esattezza delle informazioni fornite, in particolare presso le autorità penali, tutorie, assistenziali e amministrative.

Luogo e data: _____ **Firma:** _____

Informazioni sul contrassegno d'importazione:

Il 21 novembre 2012 il Consiglio federale ha approvato le modifiche all'ordinanza sulle armi (OArm; RS 514.541) nel quadro dell'attuazione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e dello Strumento ONU per il rintracciamento. La maggior parte delle modifiche è entrata in vigore, insieme ai rispettivi adeguamenti della legge sulle armi, il 1° gennaio 2013 (eccetto l'art. 31 cpv. 2 OArm).

L'articolo 31° e 31b OArm («Contrassegno di armi da fuoco») statuisce che le armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco introdotti nel territorio svizzero debbano essere muniti immediatamente di un contrassegno d'importazione di cui all'articolo 31° e 31b OArm. Tale disposizione entrerà in vigore soltanto il 1° luglio 2013.

Un contrassegno d'importazione può essere apposto soltanto da un titolare di una patente di commercio di armi che è in possesso di un numero di contrassegno valido.

Le armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco o gli accessori di armi da fuoco devono essere contrassegnati entro 30 giorni dalla data della loro importazione.

Eccezioni:

In seguito all'entrata in vigore del nuovo articolo 31d OArm, non sarà necessario apporre un contrassegno d'importazione sulle armi da fuoco, le parti essenziali o gli accessori di armi da fuoco introdotti nel territorio svizzero:

- ai fini della lavorazione;
- ai fini di esposizione e di dimostrazione;
- con un'autorizzazione specifica rilasciata dall'Ufficio centrale Armi.

Misure:

Le armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco o gli accessori di armi da fuoco introdotti nel territorio svizzero illecitamente senza il contrassegno di cui all'articolo 31° e 31b 2 OArm, saranno confiscati definitivamente dall'autorità competente.

Per qualsiasi domanda o dubbio, non esitate a contattare gli uffici cantonali delle armi competenti o l'Ufficio centrale Armi.